

NOTE ALLA L. 12 Marzo 1999, n.68

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

Questa legge nasce con l'intento di consentire il passaggio da una visione di tipo assistenzialistico (concretizzata nel 1968 nel “collocamento obbligatorio” previsto dalla L.n. 482/1968) ad una visione nuova che prevede un “collocamento mirato”, affiancando all'obbligo di inserimento che grava sulle imprese, il diritto a un lavoro, per le persone con disabilità, dignitoso e con le migliori possibilità di crescita.

L'innovazione più evidente è dunque quella di far incontrare le esigenze dell'impresa che assume con le potenzialità, le capacità e i desideri della persona con disabilità.

I possibili beneficiari della norma sono:

- Le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione delle capacità lavorative del 45% accertata dalle competenti commissioni
- Le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertato dall'INAIL
- Le persone non vedenti o sordomute
- Le persone invalide di guerra, invalidi civili di guerra e invalide per servizio (.....)

Il modello normativo della Legge prevede anche che le imprese vengano suddivise in fasce sulla base del numero di lavoratori impiegati e in base a tale numero sono fissate le quote di persone con disabilità che l'azienda dovrebbe obbligatoriamente assumere (Sistema delle quote). Sono previste sanzioni per le aziende non ottemperanti.

Le modalità d'avvio dell'attività lavorativa individuate dalla Legge sono essenzialmente due: una “istituzionale” - ovvero l'avvio professionale attraverso richiesta presentata presso i Centri per l'Impiego - e una “convenzionale” - ovvero l'avviamento occupazionale tramite convenzione.

Le convenzioni sono di 4 tipologie: (capo IV, artt. 11, 12, 12bis)

- Convenzioni di inserimento lavorativo (art. 11 commi 1,2,3)
- Convenzioni di integrazione lavorativa per persone che incontrino particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (art. 11 comma 4)
- Convenzioni stipulate al fine di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei disabili, con una serie di soggetti dediti ad attività sociali (art. 11, comma 5)
- Convenzioni di inserimento temporaneo presso datori di lavoro privati, cooperative o liberi professionisti disabili (art. 12)

Sempre nel capo IV l'art. 13 è dedicato agli incentivi alle assunzioni, ma a questo tema è dedicato uno specifico spazio che verrà presto pubblicato sul sito.

L'art. 14, comma 1 (capo IV) determina che le Regioni istituiscano il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, “da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi”.

Al comma 3 si legge “Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative (...) ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge non versati al Fondo (...) nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati”.

Il capo V dedica l’articolo 15 alle sanzioni amministrative alle quali sono soggetti “le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all’art. 9, comma 6”. Come si è detto, gli introiti derivati dalle sanzioni sono devoluti al Fondo (art. 14).

Da questa sintetica presentazione della L. 68/99, si conferma, come già detto, che il legislatore ha voluto compiere un percorso culturale-giuridico che ha condotto dal tradizionale assetto assistenziale alla forma di collocamento mirato come lo conosciamo oggi: le persone con disabilità hanno acquisito un ruolo sempre più attivo nell’attuazione del collocamento, dalla prima fase di incontro domanda/offerta all’inserimento in azienda, e questo coinvolgimento va sicuramente a favore della persona con disabilità, ma anche, com’è evidente, del datore di lavoro.